



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
n. 170-171

DECRETO DIRIGENZIALE N. 434 /DA del 27 SET. 2024

Oggetto: Rimborso spese legali al Dirigente Ing. Sceusa Gaspare per il Procedimento Penale R.G.N.R. n. 198/2020 assolto con Sentenza n.900/21 della Corte d'Appello di Messina, e per Proc. Penale R.G.N.R. 265/20 assolto con Sent.336/21 della Corte d'Appello di Messina, a valere sul D.I. 969/2023 del 27/12/23 e contestuale compensazione col credito derivante dalla Sentenza della Corte di Conti n. 66/2024.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che l'art. 39 della L.R. 29/12/1980 n° 145, rubricato "Patrocinio Legale" dispone "ai dipendenti e pubblici amministratori (art. 24 l.r.30/2000) che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado di giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità";

Che il Sig. Sceusa Gaspare, nato a Barcellona PG il 19/1/1955 cod. fisc. SCSGPR55M19A638R ed ivi residente in Via A. Pino, 36 è stato imputato nel procedimento penale R.G.N.R. n° 198/2020 dinnanzi alla Corte d'Appello di Messina per responsabilità connesse all'espletamento del proprio servizio, conclusosi con Sentenza n° 900/2021, che si allega, che ha confermato l'assoluzione del primo grado lo ha assolto perché il fatto non costituisce reato.

Che lo stesso è stato anche imputato nel procedimento penale R.G.N.R. n° 265/2020 dinnanzi alla Corte d'Appello di Messina per responsabilità connesse all'espletamento del proprio servizio, conclusosi con Sentenza n° 336/2021, che si allega, che ha confermato l'assoluzione di primo grado perché il fatto non sussiste.

Considerato che la giurisprudenza più recente, Cassazione sez. Lavoro n° 23904 del 19/11/2007, richiamata dal parere n° 13 del 05/04/2013, della sezione regionale della Corte dei Conti Abruzzo, ha superato il precedente orientamento ristrettivi in base al quale il diritto al rimborso delle spese legali sarebbe dovuto esclusivamente a fronte di una pronuncia di merito, fermo restando la verifica dell'assenza di conflitto di interessi;

Ritenuto che nel caso di che trattasi non si configura conflitto di interesse con questo Ente;

Vista le richieste di rimborso presentate in data 18/1/2022 registrate con prot. n° 1466 e 1464 del 19/1/22 dall'Ing. Sceusa Gaspare, con le quali trasmette le fatture dell'avv. Pustorino Giuseppe n. FPR3/22 e n. FPR4/2022 del 17/1/2022 entrambe di € 5.909,44,;

Che con nota del 21/1/2022 assunta al prot. dell'Ente in pari data al n. 1770, che si allega, l'ing. Sceusa ha comunicato la correzione dell'importo richiesto per alcune procedure tra le quali la n. 198/2020 e la n. 265/2020 di cui alle fatt. FPR3/22 e n. FPR4/2022 ridotte entrambe ad € 3.939,62 ciascuna, quietanzate dall'avv. Pustorino per il nuovo importo, a seguito di compensazione, con nota 21/1/2022 che si allega;

Che non ricevendo il pagamento nei termini ha notificato il Decreto Ingiuntivo n. 969/2023 del Tribunale di Messina dichiarato esecutivo il 23/2/2024 di complessivi di € 118.245,81 comprendente crediti di varia natura, tra cui sono compresi i rimborsi in oggetto quantificati rispettivamente in € 3.939,62 ed € 3.939,62 e quindi entro i limiti della tariffa prevista e, pertanto, il presente pagamento è da considerarsi a parziale soddisfo del predetto D.I.;



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRAD E SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

Che con Sentenza n. 66/A/2024 del 21/5/2024 notificata a questo Ente il 28/5/2024 l'Ing. Gaspare Sceusa è stato condannato a rimborsare a questo Ente la somma di € 491.817,16 oltre interessi e rivalutazione, nonché al rimborso delle spese dei due gradi di giudizio pari ad € 1.334,13, questi ultimi da versare in favore dello Stato come indicato nella nota della stessa Corte del 11/6/24, che si allega;

Che con Decreto 388/DA del 2/8/2024 è stata determinata ed accertata la somma di € 589.055,17 quale credito complessivo di questo Consorzio nei confronti dell'Ing. Sceusa per cui occorre procedere alla compensazione delle dovute per il rimborso delle spese legali con il predetto credito;

Ritenuto che per procedere alla liquidazione della fattura sopra menzionata per l'importo complessivo di € 7.879,24 occorre impegnare l'intera somma nel corrente Bilancio d'esercizio;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025 e il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 7.879,24 sul cap. 131 del redigendo Bilancio 2024/2026 che presenta adeguata disponibilità ;
- **Procedere** al rimborso delle spese legali per l'importo complessivo di € 7.879,24 sostenute dall' Ing. Sceusa Gaspare, cod. fisc. SCSGPR55M19A638R nei procedimenti penali in oggetto, conclusosi con le Sentenze di assoluzione meglio descritte in narrativa, ed a parziale soddisfo del D.I. 969/2023 del Tribunale di Messina, e **contestualmente emettere reversale di incasso** di € 7.879,24 al cap. 52/E del Bilancio dell'Ente a carico di Sceusa Gaspare in forza della Sentenza n. 6/A/2024 della Corte dei Conti di Palermo giusto accertamento assunto con Decreto n. 388/DA del 2/8/2024;
- **Impegnare e liquidare** la somma di € 1.334,13 al cap. 131 del redigendo Bilancio 2024/2026 per le spese legali da rimborsare in favore dello Stato come da nota del 11/6/2024 del M.E.F. , che si allega, con imputazione al capo X capitolo 3455 art. 1 mediante bonifico sul c/c IBAN IT04T 01000 03245 350010 345501 intestato alla Banca d'Italia Tesoreria Centrale dello Stato indicando come causale "*Sentenza Corte Conti Sicilia n. 6/A/2024 a carico di Sceusa G.*";
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, al quale si chiede l'invio a questo Ufficio della predetta quietanza di pagamento per il successivo inoltro al M.E.F..

Il Respons. Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo




*Il Dirigente Generale .
Dott. Calogero Franco Fazio*

170

**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**
Prot. 1464
del 19-01-2022 Sez. A



Ill.mo Sig.
Presidente
del Consorzio Autostrade Siciliane
c.da scoppo
98100 Messina



A mezzo protocollo

Messina, 18.01.2022

Procedimento n. 198/2020 R.G. n.r. Corte di Appello di Messina.) = richiesta di rimborso spese legali

Egregio sig. Presidente,

con riferimento al procedimento in oggetto, accludo alla presente copia della sentenza n. 900/2020 della Corte di Appello di Messina, che ha confermato - anche per gli effetti civili di risarcimento - la sentenza di assoluzione resa dal Tribunale di Messina nell'ambito del procedimento n. 5481/2011.

Poiché il procedimento penale riguarda fatti contestati nell'esercizio delle mie funzioni di Direttore dell'Area Tecnica e di Esercizio del Consorzio Autostrade Siciliane ed è divenuta irrevocabile (cfr. attestazione di Cancelleria), Le sarei grato se potesse dare disposizioni affinché mi vengano rimborsate le anticipazioni di spesa per il patrocinio legale nella misura di € 5.909,43 come da documentazione allegata.

Con i più cordiali saluti

Ing. Gaspare Scarsa

All.ti

- 1) Sentenza Tribunale di Messina
- 2) Sentenza della Corte di Appello di Messina;
- 3) Notula professionale dell'avv. Pustorino
- 4) Fattura pro forma.



Corte di Appello di Messina

Sezione penale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello composta dai signori Magistrati

1. Dott. Francesco Carmelo Tripodi... Presidente
2. dott.ssa Daria Orlando Consigliere est.
3. dott.ssa Luana Lino..... Consigliere

udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dalla
dott.ssa Daria Orlando

con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal S.
Procuratore Generale della Repubblica, Dott. Giuseppe Costa
con l'assistenza del cancelliere, Ivan Bertoldo

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la
seguinte

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

SCEUSA Gaspare, nato a Barcellona P.G. (ME) il 19.08.1955
ivi residente in via Pino n. 36, difeso di fiducia dall'Avv.
Giuseppe Pustorino del Foro di Messina.

LIBERO - ASSENTE

CIGNO Carmelo, nato a Palermo il 23.09.1948, ivi residente in
via Carlo Giaccheri, difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe
Pustorino del Foro di Messina

LIBERO - ASSENTE

BERLINGHELLI Calogero, nato a Catania (ME) il 20.04.1960
e residente in Palermo in via Giovanni Campolo n. 10, difeso di
fiducia dall'Avv. Eugenio Passalacqua del Foro di Messina

APPELLATI

avverso la sentenza del Tribunale di Messina, in funzione di
giudice monocratico, pronunciata in data 8 novembre 2018 con
la quale gli stessi sono stati assolti quali

IMPUTATI

N. 900/21 R. sent.
N. 198/20 R.G.A.
N. 5481/11 R.G.N.R.

Sentenza del
4 giugno 2021

Depositata il
16 lug. 2021

Li _____
fatto avviso ex art.
_____ c.p.p.
e comunicato al P.G.

Addi _____
_____ estr. esecutivi a:
_____ e Questura

N. _____ Reg. Esec.
Art. _____ Camp. pen.
Addi _____

redatta scheda

tratto di strada in parola fosse o meno pericoloso e se tale condizione di pericolo avesse dovuto trovare misura antagonista - esclusiva o concorrente - nella barriera di protezione. (Cass. Pen. Sez. IV, Sent. n. 3290 del 4 ottobre 2016, dep. 2017).

Giova, altresì, evidenziare che alla detta conclusione si perviene attraverso una complessiva lettura delle risultanze dibattimentali e che la motivazione della sentenza di primo grado non contiene argomentazioni che palesano l'incompletezza dell'impianto probatorio.

Conseguentemente, la richiesta di rinnovazione dibattimentale, avanzata dalla difesa, con la quale si richiede di accertare le caratteristiche delle tratte in cui sono stati effettuati gli interventi di adeguamento con sostituzione delle barriere di sicurezza, appare assolutamente superflua.

A riguardo, si richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui: *la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende inammissibile (sicché non sussiste alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame) la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello che si risolva in una attività esplorativa di indagine finalizzata alla ricerca di prove, anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente*. (Corte Cass. Sez. III, 42711 del 23.06.2016).

Alla luce di quanto esposto, non si ritiene che la rinnovazione dibattimentale potrebbe oggi fornire elementi di prova divergenti rispetto a quelli già emersi in sede istruttoria e valutati.

Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene la Corte che la sentenza emessa dal Giudice di prime cure vada confermata in ragione del fatto che nel caso di specie non sussiste l'elemento costitutivo della riconducibilità dell'evento letale alla condotta colposa degli imputati, atteso che, con elevatissimo grado di probabilità, nessun ruolo concorsuale efficiente del determinismo della morte delle persone offese ha avuto la condotta contestata.

P. Q. M.

Visto l'art. 605 c.p.p., conferma la sentenza emessa dal Tribunale di Messina in composizione monocratica in data 7 dicembre 2018, nei confronti di SCEUSA Gaspare, CIGNO Carmelo e BERLINGHELT Calogero, appellata dalla parte civile, che condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di gravame.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Messina, li 4 giugno 2021.

Il Consigliere estensore

dott.ssa Dana Orlando

Il Presidente

dott. Francesco Carmelo Tripodi

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria

Carmelo ARIZZI

Messina, 4.6 LUG. 2021



IL CANCELLIERE
Carmelo ARIZZI

Notula dei compensi professionali

Artt. 1 - 3 e 12 - 17 D.M. 55/2014

PROCEDIMENTO PENALE n. 198/2020 Corte di Appello di Messina

(A) Competenza: Corte di Appello

VALORI MEDI

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia	€ 450,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 900,00
Fase decisionale	€ 1.350,00
Compenso tabellare ex Art. 12, comma 3:	€ 2.700,00

PROSPETTO FINALE (A+B+C)

Compenso tabellare ex Art. 12, comma 3 € 2.700,00

Aumento del 50 % per la complessità e durata del processo, difficoltà delle materie trattate (esame di nr. 3 consulenze tecniche) numero dei testimoni escussi; per l'esito ottenuto avuto riguardo alle conseguenze che avrebbe comportato una eventuale condanna per gli aspetti civilistici di risarcimento connessi (art. 12, comma 1) alla presenza delle parti civili.

=

NO € 1.350,00

€ 4.050,00

Spese Generali 15 %

€ 607,50

=

€ 4.657,50

C.P.A. 4%

€ 186,30

Totale

€ 4.843,80

IVA 22% su Imponibile

€ 1.065,63

TOTALE COMPENSO (s.e.o.)

€ 5.909,43

Messina 17 gennaio 2021

Avv. 
Avv. Giuseppe Pustorino

Per accettazione integrale della parcella ivi compresi i criteri adottati e la correttezza degli importi dovuti.

Ing. Gaspare Sceusa

FORNITORE

Avv. Giuseppe Pustorino
 P.IVA: IT02740490830
 C.F.: PSTGPP73P20F158K
 Via I Settembre 116
 98122 - Messina (ME) - IT
 giuseppe.pustorino@gmail.com

CLIENTE

Gaspere Scausa
 C.F. SCSGFR55M19A638R
 Via A. Pirjo 36
 98051 - Barcellona Pozzo di Gotto
 (ME) - IT

PRODOTTI E SERVIZI

NR.	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SE/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	Saldo compensi e onorari Corte di Appello di Messina 198-2020 R.G.A.	1	4.657,50 €	-	4.657,50 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR.	RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1		MP05 - Bonifico	Pagamento completo	BANCA GENERALI	IT31C0307502200CC8500199989		17/01/2022	5.909,44 €

Beneficiario: Avv. Giuseppe Pustorino

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE
 RF01 - Ordinario

CASSA PREVIDENZIALE 1
 TC01 - Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali,
 Aliquota cassa 4% su 100% dell'imponibile, Codice IVA 22%


RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	4.843,80 €	1.065,64 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	4.657,50 €
Cassa (CASSAFORENSE)	186,30 €
Totale imponibile	4.843,80 €
Totale IVA	1.065,64 €
Totale documento	5.909,44 €

Netto a pagare 5.909,44 €



Ill.mo Sig.
Presidente
del Consorzio Autostrade Siciliane
c.da Scoppo
98100 Messina

A mezzo protocollo

Messina, 21.01.2022

Oggetto: *Richiesta rimborso spese legali per procedimenti penali definiti con assoluzione.
Precisioni su nota del 20 gennaio u.s.*

Egregio sig. Presidente,

con riferimento e seguito alla pari oggetto di ieri, 20 gennaio, avendo constatato un errore nel calcolo della maggiorazione del 50% sull'importo della parcella limitatamente ai seguenti procedimenti n. 1586/2011, n. 1362/2014, n. 198/2020, n.265/2020, n. 2123/2019, si rende necessaria la seguente correzione.

1. ✓ n. 1586/2011 € **11.293,58** anziché € 16.940,00; ✓
2. ✓ n. 1362/2014 € **15.233,21** anziché € 22.849,81; ✓
3. ✓ n. 198/2020 € **3.939,62** anziché € 5.909,43; ✓
4. ✓ n. 265/2020 € **3.939,62** anziché € 5.909,43; ✓
5. ✓ n. 2123/2019 € **1.181,89** anziché € 5.909,43. ✓ -

Ciò comporta una revisione della somma dovuta pari ad € **95.268,33** contro gli € 135.380,24 indicati nell'anzidetta nota.

Ing. Gaspare Scusa

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 1770
del 21-01-2022 Sez. A



N. 2985/17 R.G.N.R.
N. 255/20 R.G.A.


N. 335/21 Reg. Sent.

Data del deposito

24 MAG. 2021

Li _____
fatto avviso ex art. _____ c.p.p.

e comunicato al P.G.



Addi _____

Addi _____

estr. esecutivi a _____

_____ e Questura

N. _____ Reg. Ese.

Art. _____ Camp. pen.

redatta scheda il _____

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Sezione penale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Messina, Sezione Penale, composta dai Magistrati

- 1) Dott. Carmelo Blati Presidente
- 2) Dott. Bruno Sàgone Consigliere
- 3) Dott.ssa Silvana Cannizzaro Consigliere rel.

Udita la relazione della causa fatta, all'udienza del 24 febbraio 2021, dalla Dott.ssa Silvana Cannizzaro,

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal S. Procuratore Generale della Repubblica Dott. Giuseppe Costa, con l'assistenza del Dott. Ivan Bertoldo,

Ha pronunciato, dandone lettura, la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale contro

Beringhelli Calogero, nato a Caronia, il 20 aprile 1960, difeso di fiducia dall'Avv. Eugenio Passalacqua, del foro di Patti,

libero - assente

Sceusa Gaspare, nato a Barcellona P.G., il 19 agosto 1955, difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe Pustorino del foro di Messina,

libero - assente

Spitaleri Antonino Francesco, nato a Roccella Valdemone il 12 novembre 1949, difeso di fiducia dall'Avv. Antonino Pillera del foro di Catania,

libero - assente

IMPUTATI

Del delitto p. e p. dall'art. 113 e 589 perché, il primo in qualità di Commissario Straordinario, il secondo in qualità di Dirigente dell'Area Tecnica ed il terzo Responsabile dei lavori di manutenzione del Consorzio per le Autostrade Siciliane, per colpa consistita:

- nella violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 13, 14 C.s.) che prevedono l'obbligo per gli enti gestori di garantire la sicurezza di coloro che usufruiscono del servizio offerto;
- in imprudenza, negligenza, imperizia, derivata dal mancato adeguamento alle norme di sicurezza

che l'autovettura abbia urtato contro la parete della galleria con una velocità superiore a 100 km/h, tanto da subire le gravi deformazioni descritte dai consulenti del P.M. e tanto da proseguire, malgrado l'urto, la marcia a ridosso della volta della galleria e del dorso del *guardrail*.

D'altra parte, il fatto che la velocità fosse particolarmente elevata appare confermato dalla totale mancanza di tracce di frenata, e/o di scarrocciamento, prima del primo punto d'urto. Circostanza che ha indotto, correttamente, il primo giudice a ritenere che l'incidente abbia avuto luogo a causa di distrazione, o colpo di sonno, della vittima (non necessariamente riconducibili a stato di alterazione alcolica), che non ha tentato di ridurre la velocità di marcia, né prima né dopo l'impatto (come può desumersi anche dalla mancanza di altri idonei elementi che avrebbero potuto creare turbativa alla sua regolare condotta di guida, quali la presenza di altri veicoli, ostacoli accidentali, anomalie del manto stradale, avverse condizioni atmosferiche, ecc).

Inoltre, può ritenersi accertata la circostanza che la Rigillo non fosse trattenuta dalla cintura di sicurezza, come si evince dal fatto che la relativa cinghia era avvolta perfettamente nella propria sede ed il pretensionatore non era attivato con relativa linguetta integra, come pure integro e funzionante era il pulsante di sganciamento.

Dunque, a prescindere dalle deformazioni subite, a causa del primo impatto, dall'abitacolo della autovettura, deve ritenersi che la vittima sia stata esposta a colpi violenti che hanno avuto, verosimilmente, effetti letali sulla sua salute.

In proposito, occorre osservare, da un lato, che, come evidenziato, in maniera condivisibile, dall'ing. De Santis, in assenza di cinture di sicurezza, durante e dopo un impatto del veicolo contro un ostacolo, gli occupanti sono animati da accelerazioni anche maggiori di quelle della stessa autovettura e, in più, urtano contro le pareti rigide dell'abitacolo, potendo subire lesioni a carico del torace e della testa che possono anche risultare letali, soprattutto nel caso di impatti avvenuti con velocità elevate e contro ostacoli rigidi come la parete della galleria che non è capace di attenuare l'urto non essendo neppure minimamente deformabile.

Sotto altro profilo, si osserva che i traumi riportati dalla Rigillo e da cui è derivato il decesso (fratture cervicale, stemale, all'arto superiore sinistro e al bacino e contusione toraco addominale, con rottura diaframmatica e lesione da scoppio dello stomaco) sono compatibili con gli urti certamente subiti all'interno dell'abitacolo dell'autovettura, a seguito del primo impatto nella galleria.

Né la difesa ha indicato, con puntualità, dati probatori idonei ad escludere, con alta probabilità, la riconducibilità del decesso al primo violento impatto tra il veicolo e la galleria, onde poter effettuare il giudizio controfattuale e verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta dagli imputati e, dunque, come non avvenuta la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale, l'evento lesivo sarebbe stato evitato al di là di ogni ragionevole dubbio.

Non può, dunque, esprimersi, ancorché ai soli fini civili, un giudizio di colpevolezza degli imputati per il reato contestato, non potendosi ritenere che la condotta omissiva degli stessi sia stata condizione necessaria dell'evento lesivo, con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica prossime alla certezza.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.,

Conferma la sentenza emessa, in data 21 gennaio 2019, dal Tribunale di Messina, in composizione monocratica, nei confronti di Berlingheli Calogero, Sceusa Gaspare e Spitaleri Antonino Francesco,

Notula dei compensi professionali

Artt. 1 - 3 e 12 - 17 D.M. 55/2014

PROCEDIMENTO PENALE n. 265/2020 Corte di Appello di Messina

(A) Competenza: Corte di Appello

VALORI MEDI

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia	€ 450,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 900,00
Fase decisionale	€ 1.350,00
Compenso tabellare ex Art. 12, comma 3:	€ 2.700,00

PROSPETTO FINALE (A+B+C)

Compenso tabellare ex Art. 12, comma 3 € 2.700,00

Aumento del 50 % per la complessità e durata del processo, difficoltà delle materie trattate (esame di nr. 3 consulenze tecniche) numero dei testimoni escussi; per l'esito ottenuto avuto riguardo alle conseguenze che avrebbe comportato una eventuale condanna per gli aspetti civilistici di risarcimento connessi (art. 12, comma 1) alla presenza delle parti civili.

=

NO € 1.350,00

€ 4.050,00

Spese Generali 15 %

€ 607,50

409,00

=

€ 4.657,50

C.P.A. 4%

€ 186,30

124,20

Totale

€ 4.843,80

IVA 22% su Imponibile

€ 1.065,63

710,42

TOTALE COMPENSO (s.e.o.)

€ 5.909,43

3138,60

Messina 17 gennaio 2021

Avv. G. Pustorino
Avv. Giuseppe Pustorino

Per accettazione integrale della parcella ivi compresi i criteri adottati e la correttezza degli importi dovuti.

Ing. Gaspare Sceusa

FORNITORE

Avv. Giuseppe Pustorino
 P.IVA: IT02740490830
 C.F.: PSTGPP73P20F158K
 Via I Settembre 116
 98122 - Messina (ME) - IT
 giuseppe.pustorino@gmail.com

CLIENTE

Gaspare Scelusa
 C.F.: SC SGPR55M19A638R
 Via A. Pino 36
 98051 - Barcellona Pozzo di Gotto
 (ME) - IT

PRODOTTI E SERVIZI

NR.	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	Saldo compensi e onorari Corte di Appello di Messina 265-2020 R.G.A.	1	4.657,50 €	-	4.657,50 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR.	RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1		MP05 - Bonifico	Pagamento completo	BANCA GENERALI	IT31C0307502200CC8500199989		17/01/2022	5.909,44 €

Beneficiario: Avv. Giuseppe Pustorino

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE
 RF01 - Ordinario

CASSA PREVIDENZIALE 1
 TC01 - Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali,
 Aliquota cassa 4% su 100% dell'imponibile, Codice IVA 22%


RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	4.843,80 €	1.065,64 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	4.657,50 €
Cassa (CASSAFORENSE)	186,30 €
Totale imponibile	4.843,80 €
Totale IVA	1.065,64 €
Totale documento	5.909,44 €

Netto a pagare	5.909,44 €
----------------	------------



Ill.mo Sig.
Presidente
del Consorzio Autostrade Siciliane
c.da Scoppo
98100 Messina

A mezzo protocollo

Messina, 21.01.2022

*Oggetto: Richiesta rimborso spese legali per procedimenti penali definiti con assoluzione.
Precisioni su nota del 20 gennaio u.s.*

Egregio sig. Presidente,

con riferimento e seguito alla pari oggetto di ieri, 20 gennaio, avendo constatato un errore nel calcolo della maggiorazione del 50% sull'importo della parcella limitatamente ai seguenti procedimenti n. 1586/2011, n. 1362/2014, n. 198/2020, n.265/2020, n. 2123/2019, si rende necessaria la seguente correzione.

1. ✓ n. 1586/2011 € **11.293,58** anziché € 16.940,00; ✓
2. ✓ n. 1362/2014 € **15.233,21** anziché € 22.849,81; ✓
3. ✓ n. 198/2020 € **3.939,62** anziché € 5.909,43; ✓
4. ✓ n. **265/2020** € **3.939,62** anziché € 5.909,43; ✓
5. ✓ n. 2123/2019 € **1.181,89** anziché € 5.909,43. ✓ -

Ciò comporta una revisione della somma dovuta pari ad € **95.268,33** contro gli € 135.380,24 indicati nell'anzidetta nota.

Ing. Gaspare Scusa

Consorzio per le
AUTOSTRADe SICILIANE
Prot. 1770
del 21-01-2022 Sez. A



Studio Legale Pustorino

via Primo Settembre 116
98122 Messina

**Egr. Ing.
Gaspare Sceusa
Via A Pino 36
Barcellona PG**

Messina 15 febbraio 2023

Oggetto: Proc. n. 6170-2016.

Imputazione di pagamento ex art. 1193 c.c.

Egregio Ingegnere,

con riferimento al procedimento in oggetto, Le comunico che la Procura di Messina con atto a me notificato il 14.02.2023 (all.1) ha interposto appello avverso la sentenza di assoluzione n. 1698/2022 del 28 settembre 2022.

Si tratta, con ogni evidenza, di una impugnazione del tutto infondata posto che, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, il reato di omissione in atti d'ufficio presuppone la sussistenza del consapevole rifiuto di un atto "da compiersi senza ritardo" e non anche la colpevole inerzia del pubblico ufficiale che sembrerebbe invece prospetta dal PM.

La non irrevocabilità della sentenza non Le consente, allo stato, di avanzare richiesta di rimborso delle spese legali sicché non potendo emettere nota di credito della fattura n. 2/2023, essendo stato da Lei stato effettuato il bonifico in data 13 gennaio 2023, imputerò l'importo da Lei versato per le somme ancora dovute in dipendenza dei procedimenti già definiti alla data odierna e nei termini appresso specificati:

- € 1.178,83 (a saldo del proc. n. 1586-2011);
- € 3.939,62 (a saldo del proc. n. 5481-2011 e 198-2020);
- € 5.233,21 (a saldo del proc. n. 1362-2014 e proc. 1357/2020);
- € 3.939,62 (a saldo del proc. n. 265/2020);
- € 1.181,89 (a saldo del proc. n. 212/2019);
- € 4.293,58 (2° acconto del proc. n. 7000/2014).
- € 3.193,13 (acconto del proc. n. 6170/2016).

Nel caso in cui la sentenza di primo grado dovesse essere confermata in appello, resterà a Suo carico la differenza di € 19.766,75 per il primo grado più € 3.939,62 per il secondo grado di giudizio. –



Consorzio per le
AUTOSTRAD E SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Gestione Contenzioso
24/18 sub1

DECRETO DIRIGENZIALE N. 300/DA del 02 AGO 2024

Oggetto: Accertamento della Somma di € 589.055,17 relativa al credito vantato dal CAS nei confronti dell' Ing. **Gaspare Scusa** in forza della Sentenza 66/A/2024 della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Sicilia emessa il 21/5/2024 ;

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio contabile dinnanzi alla Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Regione Siciliane, R.G. 6691 è stata emessa la Sentenza di Appello n. 66/A/2024 del 21/5/2024 con la quale la stessa Corte ha condannato, tra l'altro, l'Ing. Gaspare Scusa, Dirigente pro tempore oggi in quiescenza, al risarcimento nei confronti di questo Consorzio della somma di € 491.817,16 oltre rivalutazione monetaria per € 95.904,32, oltre interessi legali dalla Sentenza al soddisfo, nonché al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio per € 1.333,69 per un importo complessivo di € 589.055,17, come da prospetto allegato;

Che con nota del 28/5/2024 Rif. Mon. 2481 la stessa Corte dei Conti ha notificato a questo Consorzio la suddetta Sentenza sollecitando anche l'avvio delle azioni di recupero del suddetto credito.

Viste le disposizione di cui al D. Lgs 118/2011 che regolano le modalità di accertamento dei crediti quando posseggono i requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità, si ritiene opportuno uniformarsi alla predette disposizione procedendo all'accertamento nel corrente Bilancio d'esercizio delle somme a credito del CAS derivanti dalla suddetta Sentenza indipendentemente dal momento della loro possibile riscossione o dal passaggio in giudicato della Sentenza;

Vista la nota 50/RAG del 29/5/2020, nonché il verbale dei revisori dei Conti dell'Ente n. 48/20 del 28/5/2020, con cui si evidenzia la necessità di procedere all'accertamento nel Bilancio dei crediti derivanti da Sentenze favorevoli all'Ente, tra cui rientra il credito derivante dalla Sentenza di cui sopra come da prospetto allegato;

Dare atto che la somma accertata è stata calcolata fino alla data di pubblicazione della Sentenza 66/A/24 e che ulteriori interessi legali disposti in Sentenza saranno ricalcolati al momento del soddisfo;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi, che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4.2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025;

Visto il Regolamento di Contabilità ;

Ritenuto di procedere a redigere il presente atto come disposto in esecuzione della Sentenza in oggetto e al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- ACCERTARE la somma di € 589.055,17 al cap. 51/E denominato "Proventi per risarcimento danni" del redigendo Bilancio 2024/2026 a carico dell' Ing. Gaspare Scusa quale credito del CAS derivante dalla Sentenza n. 66/A/2024 della Corte di Conti Sez. Giurisdizionale per la Sicilia, che si allega;

Dare atto che la somma accertata è stata calcolata fino alla data di pubblicazione della Sentenza 66/A/24 e che ulteriori interessi legali disposti in Sentenza saranno ricalcolati al momento del soddisfo;

- Trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo

Il Dirigente Generale.

Dott. Calogero Franco Fazio